

STATUTO

Articolo 1

E' costituita la "FONDAZIONE FORENSE DI PERUGIA" con sede in Perugia presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia (Palazzo di Giustizia, Piazza Matteotti n. 14).

Articolo 2

La Fondazione si propone:

- a) di fornire e favorire le condizioni per la crescita della cultura forense e giudiziaria nell'ambito del Circondario del Tribunale di Perugia, nonché del Distretto della Corte d'Appello di Perugia;
- b) di predisporre per i giovani, che intendono intraprendere la libera professione di avvocato, strumenti di studio e di formazione professionale giuridica e forense, anche a mezzo dell'organizzazione e gestione della Scuola Forense;
- c) di fornire agli avvocati che operano nell'ambito del Circondario del Tribunale di Perugia, nonché del Distretto della Corte d'Appello di Perugia, un servizio di aggiornamento professionale permanente, con possibilità di specializzazione nei diversi settori dell'attività giudiziaria forense.

La Fondazione ha, altresì, come scopo la promozione e la diffusione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione ordinaria e, in particolare, a titolo esemplificativo, della conciliazione, della mediazione e dell'arbitrato. Nell'ambito di tale obiettivo, la Fondazione si propone di diffondere e sviluppare una cultura conciliativa tra privati, società, enti, associazioni e pubbliche amministrazioni.

La Fondazione potrà, inoltre, esercitare l'amministrazione delle procedure di risoluzione delle controversie alternative alla giurisdizione ordinaria, tra le quali, in particolare, quelle elencate a titolo esemplificativo al comma precedente, nonché l'organizzazione di centri di risoluzione delle controversie e/o di organismi di conciliazione, anche ai sensi del D. Lgs. n. 5 del 17.01.2003, nonché del D. M. n. 222 del 23.07.2004.

La Fondazione potrà infine:

- promuovere, direttamente ovvero attraverso la creazione di cooperative e di strutture, attività per rendere più funzionali i servizi che interessano le diverse categorie degli operatori nel campo forense e giudiziario;
- acquistare, prendere in locazione, locare, beni immobili da destinare a sede della Fondazione e dei servizi d'interesse comune e dei suoi soci;
- organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi di studio;
- curare, anche a mezzo di pubblicazioni, la conoscenza degli scopi e dei programmi della Fondazione e dell'attività svolta;
- curare la pubblicazione di dispense, libri e riviste di interesse giuridico e forense;
- promuovere ogni altra iniziativa idonea a perseguire gli scopi istituzionali.

Articolo 3

La Fondazione, per perseguire i suoi scopi istituzionali, potrà collegarsi con organizzazioni similari, enti pubblici e privati, associazioni, stipulando con essi apposite convenzioni per lo scambio di informazioni, per l'organizzazione di seminari comuni e per altre forme di collaborazione, ai fini della migliore formazione e aggiornamento.

Articolo 4

Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito come segue:

- a) dal fondo iniziale versato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia così come indicato nell'atto costitutivo;
- b) dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio indisponibile;
- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio indisponibile;
- d) dalle rendite non utilizzate destinate dal Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio;
- e) da eventuali contributi di enti pubblici o privati.

Gli eventuali investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.

Articolo 5

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione disporrà di entrate che potranno essere costituite:

- a) dalle rendite del patrimonio indisponibile di cui al precedente articolo 4;
- b) da ogni altro bene mobile ed immobile pervenuto da enti e privati che non sia espressamente destinato ad incrementare il patrimonio indisponibile;
- c) dagli eventuali avanzi di gestione annuale;
- d) dalle quote e dai contributi ordinari e straordinari.
- e) da liberalità, legati, eredità ed erogazioni che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio indisponibile, nonché da ogni altro provento derivante dalle attività svolte;
- f) dai contributi dello Stato e di altri enti pubblici, nonché da eventuali fondi dell'Unione Europea.

Articolo 6

Il funzionamento della Scuola Forense sarà disciplinato con Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione, nell'ambito dei corsi di formazione forense, avrà facoltà di istituire borse di studio o altre provvidenze ritenute opportune, per i discenti meritevoli e/o bisognosi, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Assume lo *status* di socio "fondatore" il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.

Articolo 8

Possono essere nominati soci "ordinari", con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Perugia, nonché tutti gli iscritti agli Albi degli Avvocati degli altri Ordini del Distretto della Corte d'Appello di Perugia, i quali presentino domanda e versino la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Detti soci saranno tenuti al versamento di una quota annuale nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. Il mancato pagamento della quota per due annualità comporta la decadenza di diritto dalla qualità di socio.

L'esclusione dei soci "ordinari" può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, nonché per il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio ed all'immagine della Fondazione.

I soci "ordinari" possono in ogni momento recedere dalla Fondazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del codice civile.

I soci "ordinari" esclusi o receduti non possono ottenere la restituzione delle quote o dei contributi versati, ne hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Articolo 9

Possono essere nominati soci "aderenti", con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche italiane e straniere, le cui donazioni alla Fondazione siano accolte e ritenute congrue ad insindacabile valutazione del Consiglio stesso, anche previa valutazione dei fini che perseguono i donanti. Ciascuno di essi può proporre alla Fondazione di effettuare studi e ricerche particolari ed elaborare progetti e programmi nell'ambito degli scopi statutari.

L'esclusione dei soci "aderenti" può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, nonché per il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio ed all'immagine della Fondazione.

I soci "aderenti" possono in ogni momento recedere dalla Fondazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del codice civile.

I soci "aderenti" esclusi o receduti non possono ottenere la restituzione delle quote o dei contributi versati, ne hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Articolo 10

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Soci ordinari ed aderenti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore della Scuola Forense;
- e) il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 11

Fanno parte dell'Assemblea dei Soci i soci ordinari e aderenti.

Ciascun socio ordinario e/o aderente in regola con il pagamento delle quote annuali ha diritto ad un voto. La partecipazione all'Assemblea è consentita anche per delega ad un altro socio (ordinario o aderente), con un massimo di due deleghe.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno; essa viene inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice presidente.

L'Assemblea viene informata dal Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta; essa formula proposte sull'attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno i due terzi dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto disposto dal comma seguente.

Articolo 12

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri i quali, purché conservino lo *status* in base al quale sono risultati eletti, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Dei sette componenti:

- uno è, di diritto, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia che assume le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- gli altri sei vengono eletti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, il quale è vincolato a sceglierne almeno quattro tra i propri membri e gli eventuali altri tra gli avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato in via ordinaria almeno due volte l'anno, con preavviso scritto da inviare, anche a mezzo fax, almeno quindici giorni liberi prima della seduta. E' convocato in via straordinaria per iniziativa del Presidente o a richiesta congiunta di quattro Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

a) esamina e provvede in ordine alle domande di ammissione dei soci;

b) redige e sottopone all'Assemblea una relazione generale sull'attività svolta;

c) delibera gli atti di amministrazione straordinaria e ratifica quelli adottati dal Presidente nei casi di urgenza;

d) delibera l'assunzione del personale; determina gli stipendi, le indennità ed i compensi per il personale ed i collaboratori;

e) delibera l'acquisto e la vendita di immobili rientranti nel patrimonio della Fondazione;

f) accetta donazioni ed eredità;

g) approva lo schema degli eventuali contratti editoriali da stipularsi dal Presidente ed i regolamenti circa la proprietà letteraria delle pubblicazioni;

h) bandisce concorsi a borse di studio ed istituisce premi;

i) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

l) delibera, a maggioranza assoluta e previa deliberazione conforme del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia - Socio Fondatore, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione o il reimpiego del patrimonio. Dichiarato lo scioglimento si procederà alla liquidazione del patrimonio. I beni della Fondazione che dovessero residuare all'esito della liquidazione saranno devoluti all'Ordine degli Avvocati di Perugia, affinché ne faccia uso nell'interesse degli Avvocati iscritti all'Albo ovvero li destini a fini assistenziali.

m) delibera, a maggioranza assoluta, le eventuali modificazioni dello statuto;

n) nomina il Direttore della Scuola Forense, nonché le eventuali altre cariche amministrative della Scuola stessa che risultassero istituite dal Regolamento;

o) nomina il Direttore Responsabile ed i Direttori Scientifici delle riviste pubblicate dalla Fondazione;

p) delibera su ogni altra materia di interesse della Fondazione.

Articolo 13

Presidente della Fondazione è, di diritto, il Presidente in carica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia: egli ha il potere di rappresentanza della Fondazione e si insedia nella carica nel momento stesso in cui risulti eletto Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra gli altri componenti nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia tra i propri membri: egli sostituisce il Presidente in

caso di assenza o di impedimento di questi.

Il Presidente, in particolare:

- a) provvede agli atti di ordinaria amministrazione;
- b) rappresenta la Fondazione in giudizio;
- c) stipula i contratti;
- d) esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, in occasione delle assemblee dei soci, riferisce sull'attività svolta nell'anno precedente.

Articolo 14

Il Direttore della Scuola Forense è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per il periodo da esso stabilito: è incompatibile con le cariche di Presidente, Vicepresidente e membro del Consiglio di Amministrazione; dirige e coordina la Scuola Forense, rispondendo del proprio operato al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore della Scuola partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, di cui, tra gli effettivi, due iscritti nell'Albo degli Avvocati ed uno nell'Albo dei Dottori Commercialisti; i due membri supplenti potranno essere scelti indifferentemente da entrambi i predetti Albi.

I Revisori eleggono il Presidente del Collegio tra gli effettivi; durano in carica tre anni e sono rinominabili.

Essi vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo sui quali fanno relazione scritta collegiale al Consiglio di Amministrazione.

I Revisori dei conti partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

I componenti degli organi monocratici o collegiali previsti dal presente statuto, possono essere per giusta causa revocati e sostituiti dall'organo che li ha nominati o eletti con le stesse modalità previste per la nomina e l'elezione.

Il componente subentrante dura in carica fino alla scadenza della durata dell'incarico dell'organo revocato o sostituito.

Articolo 17

Salvo i compensi che possono essere riconosciuti ai Revisori dei conti, tutte le altre cariche sono onorifiche e danno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

Articolo 18

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

Articolo 19

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 20

In via transitoria, in deroga alla previsione di cui all'art. 12 comma 1, i membri del Consiglio di Amministrazione nominati al momento della costituzione della Fondazione dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia durano in carica per un periodo pari alla durata in carica di quest'ultimo.